

**TRIBUNALE FALLIMENTARE
DI TREVISO**

**ISTANZA DI ACCESSO LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
EX ART. 14-TER DELLA L. N. 3/2012**

Premesso che

- il sig. **Giancarlo Volpe**, C.F. VLPGCR64C21G565M, nato a Pianiga (VE) il 21/03/1964, residente a Castelfranco Veneto (TV), Via Sanguettara n. 2/G, ha chiesto in data 4.02.2020 all'Organismo "Equità e Giustizia" del Comune di Villorba la nomina di un professionista in possesso dei requisiti iscritto quale Gestore della Crisi presso il predetto Organismo; ciò al fine di accedere ad una delle procedure di cui alla L. n. 3/2012 e, nello specifico, alla Liquidazione del Patrimonio ai sensi degli artt. 14-ter e seguenti della Legge n. 3/2012 e successive modifiche;
- il Sig. Giancarlo Volpe ha inteso farsi rappresentare dall'**Avv. Monica Mognato**, del Foro di Venezia (C.F. MGNMNC66P59F241M), giusta procura in calce all'istanza e allegata al presente atto, presso il cui Studio elegge domicilio in Venezia-Mestre, Piazza E. Ferretto n. 84 (Tel. 041.5041720 – Fax 041.5056766 – Pec: monica.mognato@venezia.pecavvocati.it)
- l'OCC "Equità e Giustizia" nominava, quale Gestore della Crisi, l'Avv. Chiara Pagotto, del Foro di Treviso, C.F. PGTCHR77T62L407P, con studio in Treviso, Viale della Repubblica n. 193/I (tel. 0422.433216 - fax 0422.214086 - PEC chiarapagotto@pec.ordineavvocatitrevise.it), che in data 27.02.2020 ha accettato l'incarico;
- il Sig. **GIANCARLO VOLPE**, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 3/2012, in base a quanto riferito,
 - 1) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla predetta L. 3/2012;
 - 2) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 mediante Proposta di Accordo, Piano del Consumatore o Liquidazione del Patrimonio;
 - 3) risulta in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;



CONSIDERATO CHE

accanto all'Accordo di Composizione della Crisi e del Piano del Consumatore, la legge 3/2012 sul sovraindebitamento prevede la Liquidazione del Patrimonio, che in via di prima approssimazione può essere assimilata al fallimento con alcuni suoi aspetti tipici (lo spossessamento, la creazione di una massa separata attiva destinata ai creditori concorsuali), ma con la nomina di un Liquidatore a cui compete la formulazione dello stato passivo definitivo con la determinazione dei privilegi e diritti.

Nel formulato legislativo di cui all'art. 14-ter della Legge 3/2012, nel determinare le condizioni di accesso previste, non vi è alcun riferimento all'attivo messo a disposizione, alla composizione della massa passiva, alla tipologia della massa debitoria né a criteri di soddisfazione minima richiesta, come si evidenzia esplicitamente nelle altre due procedure, in particolare nell'accordo di cui l'art.7 comma 1 L. 3/2012, con specifico riferimento al soddisfacimento dell'IVA, delle ritenute operate e non versate e dei tributi propri dell'Unione Europea.

A sostegno di quanto sopra si richiamano, inoltre, la lettera b) del terzo comma dell'art.14-ter che esclude dalla liquidazione i redditi solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento proprio e della propria famiglia, e l'art. 14-quinques comma 1, che non fa cenno ad altra ipotesi di inammissibilità.

A conferma di quanto sopra esposto, infatti, l'art. 14-quinques della legge n. 3/2012, al primo comma, condiziona l'emissione del decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato esclusivamente alla verifica giudiziale inerente all'assenza di atti in frode ai creditori nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda.

L'assenza di atti in frode nel quinquennio va accertata, altresì, ai sensi dell'art. 14-terdecies, comma due, lett. b), per riconoscere al debitore sovraindebitato, al termine della liquidazione del suo patrimonio, il beneficio dell'esdebitazione.

Quanto sopra per evidenziare come la liquidazione del patrimonio sia una procedura comunque permeata dal riconoscimento di un *favor* per il sovraindebitato, *favor* che avrebbe ragion d'essere soltanto in presenza, appunto, di determinati requisiti etici.

Ne consegue che sarà possibile e perfettamente lecito ammettere alla Liquidazione del Patrimonio, procedure in cui si preveda anche la pur minima soddisfazione di tutti i creditori concorsuali, così come appare altresì lecito ammettere, in analogia con quando accade nel fallimento privo di attivo ex art. 102 L.Fall., l'accesso a Liquidazioni prive di massa attiva.



Tali considerazioni derivano dalla consapevolezza che non vi sarà alcun vulnus per i creditori, poiché essi non avrebbero conseguito di meglio nell'esecuzione individuale.

Al contrario, un più approfondito controllo della procedura concorsuale può garantire una migliore esitazione del credito, anche mediante eventuali attività sopravvenute nei quattro anni successivi all'apertura della Liquidazione.

Tutto quanto premesso e considerato, il Sig. Giancarlo Volpe, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

ESPONE

1) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Dichiara il Sig. Giancarlo Volpe

“che allo stato, è dipendente a tempo indeterminato dal _____ presso la società _____, con sede legale in _____ Marghera (VE), con mansioni di impiegato tecnico 5° livello. Sul punto il sig. Volpe ha consegnato il contratto di lavoro del _____ e la successiva comunicazione del _____ di trasformazione a tempo indeterminato”.

2) SULLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E SULLA DILIGENZA DEL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Dichiara il Sig. Giancarlo Volpe

“di essere debitore di svariati istituti bancari per garanzie prestate in favore dell'attività imprenditoriale esercitata in forma societaria con le seguenti società :

- COMETAL S.r.l., C.F. 00361010275, cancellata dal registro imprese di Venezia e Rovigo il 30/10/2013 e trasferita nella provincia di Milano e poi fallita il 16/07/2015, sentenza n. 618/2015 del Tribunale di Milano, di cui era socio al 25%;

- CI.MEC. S.r.l., C.F. 00658430277, cancellata dal registro imprese di Venezia e Rovigo in data 13/03/2014 e trasferita nella provincia di Milano e poi fallita in data 05/05/2016 con sentenza n. 370/16 del Tribunale di Milano di cui era socio al 25%;

- CO.SE.IND. S.r.l., C.F. 03730740275 in liquidazione volontaria dal 15/01/2015, di cui il ricorrente è socio al 25%.

Le esposizioni del ricorrente verso le banche risultano assunte in via solidale con gli altri soci, _____, e costituiscono le uniche obbligazioni non onorate del sig. Giancarlo Volpe.



Nello specifico, le proprie obbligazioni sono riconducibili per la totalità alla pregressa attività imprenditoriale svolta in forma societaria dalle società Cometal S.r.l., Ci.Mec. S.r.l. e Co.Se.Ind. S.r.l., delle quali era socio e a favore delle quali ha rilasciato ingenti **garanzie fidejussorie personali** per l'ottenimento di linee di credito operative.

Tutte le società operavano nel settore metalmeccanico avendo come oggetto sociale la progettazione, la costruzione, la lavorazione, l'automazione ed il montaggio di carpenterie metalliche leggere, medie e pesanti con applicazioni meccaniche, elettromeccaniche ed oleodinamiche.

In particolare il Sig. Giancarlo Volpe ha dichiarato: *“le fidejussioni venivano richieste dalle banche per far fronte agli impegni finanziari. A causa della crisi del 2008 che non dava più lavoro come prima le società hanno iniziato ad avere problemi di liquidità e di commesse. Nel 2013 Cometal è stata messa in liquidazione e poi fallita nel 2015, mentre nel 2014 è stata messa in liquidazione la CI.Mec., fallita nel 2016. La Co.Se.Ind. è attualmente in liquidazione, ma era già inattiva. Non mi risultano altri debiti delle società dei quali debba rispondere”*.

In sintesi, il ricorrente ha riferito che le voci di debito si sono esclusivamente originate nei confronti degli istituti di credito per finanziare l'attività imprenditoriale svolta dalle società Cometal S.r.l., Ci.Mec. S.r.l. e Co.Se.Ind. S.r.l. in liquidazione dal 2015, di cui il sig. Volpe era socio con una partecipazione del 25% del capitale sociale.

Dunque, l'indebitamento complessivo del Sig. Volpe si è conclamato con il default delle società di cui era, come detto, socio a partire dal 2013 e di cui era garante, in forza di fidejussioni.

3) SULLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL RICORRENTE AD ADEMPIERE ALLE PROPRIE OBBLIGAZIONI

Il Sig. Giancarlo Volpe si trova, quindi, attualmente nell'assoluta impossibilità di fare fronte agli impegni assunti come fideiussore delle predette società e mette a disposizione dei creditori il proprio intero patrimonio personale.

Da questa sintetica cronistoria emerge come il Sig. Giancarlo Volpe sia stato posto in condizioni di estrema difficoltà finanziaria per ragioni incolpevoli ed assolutamente estranee alla propria volontà.



4) SULLA SOLVIBILITÀ DEL DEBITORE E SUGLI ATTI DISPOSITIVI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Non risultano atti dispositivi da parte del Sig. Giancarlo Volpe negli ultimi 5 anni.

Va, altresì, precisato che non risultano altri debiti di natura finanziaria o al consumo contratti dal sig. Volpe con società finanziarie, istituti di credito o privati e dall'esame del cassetto fiscale non risultano cartelle di pagamento impagate.

Non sono emersi atti impugnati dai creditori negli ultimi 5 anni.

Si osserva, inoltre, che il certificato dei carichi pendenti

) è negativo, così come la visura protesti del 17/01/2020.

Attualmente il Sig. Giancarlo Volpe, come sopra detto, è dipendente a tempo indeterminato

) presso la società , con sede legale in Venezia-Marghera, , con mansioni di impiegato tecnico di 5° livello.

I decreti ingiuntivi ricevuti dal Sig. Volpe sono conseguenza delle fidejussioni prestate dallo stesso alle società Cometal S.r.l., Ci.Mec. S.r.l. e Co.Se.Ind. S.r.l., poi fallite e/o in liquidazione.

5) ELENCO DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI E DELLE PRELAZIONI

creditore	grado/categoria di credito	debito	Causale e decorrenza
Ambra Spv S.r.l. Cessionaria di Banca Pop. Vicenza	Chirografo	159.206,00	Garanzia fidejussoria in favore di Cometal S.r.l.
Fino 2 Securitisation Cessionaria di Unicredit SPA	Chirografo	217.801,00	Garanzia fidejussoria in favore di Cometal S.r.l.



	Chirografo	267.208,00	Garanzia fidejussoria in favore di CI.Mec. S.r.l.
Intesa San Paolo già Cassa di Risparmio del Veneto	Chirografo	245.801,00	Garanzia fidejussoria in favore di Cometal S.r.l.
	Chirografo	143.148,00	Garanzia fidejussoria in favore di CI.Mec. S.r.l.
	Chirografo	81.291,00	Garanzia fidejussoria in favore di CO.SE.IND. S.r.l. in liquidazione
Siena NPL 2018 S.r.l. cessionaria di MPS spa	Chirografo	666.515,00	Garanzia fidejussoria in favore di Cometal S.r.l.
	Chirografo	241.554,00	Garanzia fidejussoria in favore di CI.Mec. S.r.l.
Flaminia SPV S.r.l. cessionaria Veneto Banca spa	Chirografo	816.399,00	Garanzia fidejussoria in favore di Cometal S.r.l.
<u>Ifis Npl Spa cessionaria di Banco Popolare S.C.</u>¹	Chirografo	<u>- 93.282,28</u> ²	Garanzia fidejussoria in favore di CI.Mec. S.r.l.

L'importo complessivo è quindi di € 2.932.205,20 s.e.&.o. (al quale andranno detratti € 93.282,28, somma allo stato non dovuta ad IFIS NPL in forza della sentenza n. 1925/2020 del Tribunale di Treviso).

La posizione debitoria è provvisoria in quanto si tratta di situazione dinamica e suscettibile di modificazione nel periodo e di verifica delle fideiussioni se ancora in essere e validamente escutibili.

¹ Si precisa che, all'esito del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di Treviso avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società Ifis Npl Spa, la sentenza n. 1925/2020 ha dichiarato la creditrice decaduta dalla garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, pertanto, allo stato detta somma non è dovuta ad Ifis

² Credito contestato e, per i motivi anzidetti, *sub iudice* (non essendo ancora spirato il termine di cui all'art. 327 c.p.c., la sentenza che dichiara la decadenza dalla fideiussione non è ancora passata in giudicato)



Sul punto, si segnala sin d'ora come con sentenza n. 1925/2020 (), comunicata dalla Cancelleria in data 30.12.2020 (non notificata), previo riconoscimento della nullità della relativa clausola derogatoria, in quanto conforme allo schema ABI dichiarato anticoncorrenziale dalla Banca d'Italia, il Tribunale di Treviso ha dichiarato Ifis Npl Spa decaduta dalla fidejussione, ai sensi dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo .. del Tribunale di Treviso ottenuto dal creditore per l'importo in linea capitale di € 93.282,28.

Pertanto, la posizione debitoria accertata e le passività pervenute, causa la dinamicità della procedura che non permette una precisa cristallizzazione dei debiti se non fino al momento dell'apertura della Liquidazione, saranno suscettibili di modifica e/o integrazione, ai sensi dell'art. 14- sexies L.3/2012.

6) ELENCO DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL RICORRENTE

Il Sig. Giancarlo Volpe non è proprietario di immobili, come da visura catastale negativa consegnata al Gestore della Crisi, e non possiede beni mobili registrati: l'autovettura con cui si reca al lavoro è di proprietà della coniuge, Sig.ra), parimenti unica proprietaria della casa coniugale.

La moglie è .) e, salvo una piccola rendita da terreni agricoli ricevuti in eredità dal padre, è fiscalmente a carico del marito.

Il Sig. Volpe, come detto, è socio al 25% della società COMETAL S.r.l. (fallita nel 2015) ed è parimenti socio, sempre al 25%, della società CO.SE.IND. S.r.l., in liquidazione dal 2.5.2015; dette attività finanziarie appaiono, quindi, essere di nullo valore, ma vengono comunque messe a disposizione della procedura.

Il TFR è oggetto di conferimento in un fondo pensione; il montante previdenziale è in fase di accumulo e, come noto, l'art. 11, comma 10, del D.lgs. 252/2005 ne stabilisce l'**intangibilità**. Ad ogni modo, il TFR viene messo a disposizione della procedura nei limiti di legge e, in particolare, verrà richiesto al Fondo Pensione l'anticipazione della posizione individuale maturata ai sensi del comma 7, lettera c), del citato art. 11 D.lgs. 252/2005, nel limite massimo consentito dalla legge (30%).

Qualora nel corso di esecuzione della liquidazione maturasse per il Sig. Volpe il diritto a ricevere dal fondo previdenziale il rateo mensile di pensione integrativa/complementare, lo stesso verrà messo a disposizione della procedura, unitamente alla pensione "principale"



(ove, parimenti, sorga in corso di procedura il diritto alla sua percezione), ovviamente nei limiti di legge.

Si segnala che il Sig. Giancarlo Volpe, inoltre, grazie all'interessamento ed all'aiuto di soggetti terzi, intende offrire una tantum la somma di € 5.000,00

7) ELENCO SPESE CORRENTI DI SOSTENTAMENTO

Il **Nucleo familiare**, come da stato di famiglia consegnato al Gestore della Crisi, è composto dal debitore Giancarlo Volpe e dalla coniuge, Sig.ra

Si consideri che l'indice di POVERTÀ ASSOLUTA, così come determinato dalle tabelle ISTAT per un nucleo familiare di due persone da 35 a 64 anni senza figli residente al Nord è **di euro 1.508,52**.

La spesa media mensile per nucleo familiare come da tabelle Istat è di **2.495,91 euro**.

Una persona è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.

Situazione reddituale del nucleo familiare

Il Sig. Giancarlo Volpe, nell'anno fiscale 2020, ha percepito un **reddito medio netto mensile** di € 2.100,00.

È utile sin d'ora precisare che il reddito da lavoro dipendente di cui ha finora goduto il Sig. Giancarlo Volpe è costituito da una **quota fissa di circa € 1.800,00 mensili lordi**, a cui si assommano i bonus di produttività riconosciuti tempo per tempo dal datore di lavoro, secondo il contratto applicato, così pervenendosi al suddetto stipendio medio netto mensile di € 2.100,00.

Ciò a significare che, in futuro, pur restando inalterata la diligenza lavorativa del Sig. Volpe, non è possibile escludere che egli possa percepire uno stipendio medio mensile inferiore all'attuale, per fatti indipendenti dalla sua volontà (come, per esempio, un calo delle commesse in capo al datore di lavoro), non maturando il diritto al riconoscimento in retribuzione dei bonus di produttività.

Ovviamente di ciò si dovrà necessariamente tenere conto nel corso dell'esecuzione della liquidazione.

La coniuge, Sig.ra , è , è) e, salvo una piccola rendita da terreni agricoli ricevuti in eredità dal padre, risulta fiscalmente a carico del marito.



La Sig.ra _____ è proprietaria dell'immobile di residenza del nucleo familiare e dell'autovettura che il marito impiega per recarsi al lavoro, il quale provvedeva e provvede, quindi, al pagamento di bollo auto ed assicurazione RCA.

Al fine di consentire al Sig. Volpe di offrire ai creditori la più ampia somma possibile, la Sig.ra _____ ha concordato con il marito l'assunzione a suo carico di tali "oneri fissi" connessi alla proprietà dell'autovettura.

Parimenti, la coniuge ritiene di poter assicurare il pagamento al locale Consorzio degli oneri ed imposte di bonifica con la rendita derivante dai terreni stessi, così da "liberare" ulteriori somme in favore dei creditori del Sig. Volpe.

Al fine di assicurare il "dignitoso" tenore di vita, così come prescritto dalla normativa, si sono considerate le effettive esigenze della persona per aggregati, limite oltre il quale si ritiene non si possa obiettivamente scendere:

VOCE SPESA	Importo mensile
Alimentari	€ 680,00
Energia elettrica	€ 85,00
Asporto rifiuti	€ 69,00
Abbigliamento	€ 100,00
Trasporto casa e lavoro	€ 160,00
Telefonia fissa e mobile	€ 40,00
Riscaldamento	€ 220,00
Gas per cucina	€ 30,00
Tasse	€ 90,00
Farmaci da banco	€ 20,00
TOTALE SPESE MENSILI	€ 1.494,00

Come si può facilmente osservare e verificare, i redditi mensili attuali e previsti per il futuro della persona sono appena sufficienti a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Stante le possibili fluttuazioni dell'ammontare dello stipendio del Sig. Volpe (connesse, come detto, alla possibilità che non gli vengano in futuro riconosciuti dal datore di lavoro i bonus di produttività), al fine di rilevare correttamente l'importo indicato dal Giudice che il debitore potrà trattenere per sé, sarà necessario che il **Liquidatore nominato** verifichi su base annua



l'andamento della posizione personale e quindi l'effettivo reddito netto conseguito dal Debitore, così come dallo stesso indicato nella dichiarazione dei redditi, determinando in quel momento l'eventuale eccedenza che il Debitore dovrà versare alla procedura, al pari di altri beni e crediti sopravvenuti nel corso dei quattro anni successivi al deposito della domanda ai sensi dell'art. 14-decies (*beni e crediti sopravvenuti*) L.3/2012.

8) PROPOSTA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

La proposta si basa sullo schema liquidatorio con cessione ai creditori della quota parte mensile dello stipendio e delle quote societarie di proprietà del ricorrente (ove ritenute concretamente appetibili), oltreché della somma una tantum di € 5.000,00 che il Sig. Volpe è in grado di offrire alla procedura grazie all'interessamento ed al sostegno di soggetti terzi, da dismettere in un orizzonte temporale di anni 4.

In sintesi:

Proposta attivo realizzabile in n. 4 anni				
Quota mensile stipendio	n. mensilità	€/anno	13 [^] mensilità	Totale
€ 600	12	7.200	€ 2.100	€ 9.300
Totale €/anno	n. anni	Totale		
€ 9.300	4	€ 37.200		
Quota TFR svincolabile (30%) detratti oneri		€ 7.000		
Quota aiuto terzi		€ 5.000		
TOTALE		€ 49.200		

9) RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Con l'attivo più sopra individuato, alle condizioni sopra riportate, si intendono soddisfare

- il 100% delle spese prededucibili;
- il residuo agli altri creditori così come sarà previsto dal Piano e dal programma di Liquidazione redatto dal Liquidatore nominato dal Tribunale.



Ovviamente, le stime e i tempi di presumibile soddisfazione dei creditori, al pari della soddisfazione, nei termini sopra indicati, pur essendo frutto di una valutazione ponderata, dovranno intendersi come indicativi, essendo comunque imprescindibilmente legati e dipendenti dall'andamento della retribuzione del Sig. Giancarlo Volpe.

I debiti precedenti all'ammissione del piano, ma di cui si ignora l'esistenza, saranno liquidati nella misura massima del ricavato messo a disposizione, potendosi di conseguenza ridurre le predette percentuali che, nel caso, saranno ricalcolate in modo da garantire il maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati rispetto ai chirografari.

Laddove pervengano ulteriori attività e/o entrate nel corso del quadriennio, ivi compresi eventuali maggiori redditi eccedenti il minimo vitale indicato dal Giudice, le stesse verranno messe a disposizione del liquidatore, e liquidate con i parametri precedentemente descritti.

Sarà necessaria la nomina di un liquidatore che procederà all'esecuzione del piano.

10) CONSIDERAZIONI FINALI

Il palinsesto legislativo della L.3/2012, seppur chiaro nei suoi intenti e cioè di favorire il reinserimento del debitore incolpevole nel processo produttivo, è pur carente nelle disposizioni esecutive e non sufficientemente chiaro nell'identificare i limiti temporali verso cui è necessario estendere l'indagine conoscitiva.

Il limite di 5 anni richiesto per gli unici due elementi sostanziali necessari a verificare il precedente accesso a una delle procedure previste dalla L.3/2012 e per la verifica dell'assenza di atti di segregazione e/o sottrazione del patrimonio alla massa creditoria pare essere il limite che il legislatore ha voluto indicare.

In ogni caso, tali dubbi interpretativi sono stati totalmente superati dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 art. 14 – decies comma 1 il quale delega all'azione del liquidatore tale verifica e nel caso a procedere per il recupero di eventuali beni distratti e/o segregati

11) I PRESUPPOSTI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA

Il fine ultimo della norma è quindi quello di liberare il debitore dai propri debiti (il cosiddetto "CRAM DOWN") e permettergli, attraverso il "FRESH START", l'opportunità di reinserirsi



nel contesto socio produttivo per ottenere il fine ultimo della procedura, la definitiva esdebitazione, a condizione che abbia rispettato quanto esplicitamente previsto dall' Art. 14-terdecies (*Esdebitazione*).

È quindi in un successivo momento rispetto all'apertura della liquidazione del Patrimonio che verrà valutato ed avrà rilevanza il comportamento corretto e meritevole del soggetto sovraindebitato a cui è stata concessa la "Second Live".

La procedura della liquidazione del patrimonio, di per sé, persegue unicamente l'obiettivo della cessione integrale dei beni del debitore alla massa dei creditori concorsuali, senza riconoscere alcun sostanziale beneficio al debitore, se non nel caso in cui a quest'ultimo venga concessa l'esdebitazione.

12) GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

L'attendibilità dei dati e della completezza della domanda del ricorrente è confermata nella relazione ex art. 9 L. 3/2012 redatta dall'Avv. Chiara Pagotto.

13) RISERVA DI PROPORRE MODIFICHE

Il ricorrente si riserva, nella massa dei creditori, di apportare eventuali modifiche, integrazioni o correzioni ai sensi dell'art. 9 comma 3-ter L. n.3/2012.

14) CONCLUSIONI

In base a quanto sopra descritto il Sig. Giancarlo Volpe, soggetto in stato di crisi in quanto insolvente, deposita il piano che prevede la soddisfazione dei crediti mediante liquidazione dei beni.

Trattandosi di piano di Liquidazione, ai sensi dell'art.14-undecies L.3/2012, i beni eventualmente sopravvenuti, come già in precedenza citato, nei quattro anni successivi al deposito della domanda costituiranno oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e per la conservazione dei beni medesimi, intendendosi a favore dei creditori concorsuali l'eventuale maggiore importo che deriverà dall'esecuzione del piano.



È stato fatto presente al debitore che il beneficio della esdebitazione di cui all'art. 14-terdecies della L. 3/2012 è solo eventuale e comunque demandato ad un successivo ed eventuale procedimento da radicarsi nei modi di legge.

Il debitore, reso edotto di quanto precede, ha dichiarato che intende comunque avvalersi della procedura di liquidazione dei beni in quanto la ritiene una modalità organica e meno onerosa per assolvere ai suoi debiti, seppur parzialmente, nei confronti dei creditori.

Alla luce di quanto esposto, il Sig. Giancarlo Volpe, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato

CHEDE

all'Ill.mo Tribunale adito:

- di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art.14-ter della L. n. 3/2012;
- di nominare, ai sensi dell'Art. 14-quinques, comma 1, L. 3/2012 un Liquidatore dei beni;
- di fissare il limite al mantenimento e sostentamento del nucleo familiare del Sig. Volpe Giancarlo nell'importo di **euro 1.500,00 mensili** pari a **euro 18.000,00 annui** (*al netto delle spese di produzione del reddito e della tassazione conseguente*) o nella diversa misura ritenuta congrua;
- di fissare nel termine di quattro anni il tempo di esecuzione della liquidazione ai fini degli artt. 14-undecies e 14-terdecies della L. 3/2012.

* * *

Si allegano:

- a) certificato di stato di famiglia;
- b) CUD 2021 (redditi 2020);
- c) visura PRA;
- d) preventivo OCC sottoscritto da debitore;
- e) Relazione particolareggiata Gestore della Crisi e relativi allegati.

* * *

Venezia - Treviso 14 luglio 2021

Avv. Monica Mognato

